



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO  
**DIREZIONE GENERALE**  
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA  
*Ufficio IV – Ordinamenti scolastici - Formazione – Diritto allo studio*

MIURAOODRVEuff.4/n. 8199 - C29b

Venezia, 1 giugno 2011

Ai Dirigenti delle scuole secondarie di I  
grado e degli Istituti Comprensivi statali e  
paritari del Veneto

LORO SEDI

e, p.c. Ai Dirigenti Tecnici  
Ai Dirigenti degli UST del Veneto  
LORO SEDI

**OGGETTO: Valutazione degli alunni ed esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione. C.M. 46 del 26 maggio 2011.**

Con la Circolare Ministeriale 46 del 26 maggio 2011, il Ministero richiama e conferma la validità della C.M. 49 del 20 maggio 2010. Al contempo fornisce alcune precisazioni in ordine allo svolgimento delle prove scritte di lingue comunitarie, alle modalità di attribuzione del voto finale ed alla certificazione delle competenze.

Nell'imminenza della conclusione dell'anno scolastico 2010-2011, si ritiene quindi opportuno fornire alle SSLL alcune indicazioni utili a che le operazioni della prossima sessione di esame di Stato, conclusivo del primo ciclo di istruzione, si svolgano con modalità omogenee ed uniformi sul territorio regionale.

**1) Prova di lingua straniera**

A riguardo, la circolare ministeriale 46/2011 rileva che è da ritenere superata la fase sperimentale e transitoria dell'insegnamento della seconda lingua prevista dalla C.M. n. 28/2007 e ravvisa l'opportunità che *"il collegio dei docenti preveda anche per la seconda lingua straniera un'autonoma valutazione all'interno dell'esame di Stato, al fine di garantire, come nelle originarie intenzioni del legislatore, pari dignità ai due insegnamenti."*

È di tutta evidenza, ferma restando l'opportunità sottolineata dalla C.M. 46, che le SSLL tengano conto, limitatamente alla fase attuale, delle indicazioni già fornite dal Collegio dei docenti con delibere che abbiano precedentemente previsto lo svolgimento dell'esame secondo una delle opzioni alternative disciplinate dalla richiamata circolare 28/2007. La definizione organizzativa viene demandata all'autonoma determinazione di ogni singola istituzione scolastica che adotta le procedure più coerenti con il proprio progetto didattico. Appare importante sottolineare che l'individuazione dei criteri e delle modalità di svolgimento della prova debba consentire l'apprezzamento del rendimento scolastico e dello sviluppo delle competenze linguistiche comunicative in lingua straniera, in coerenza con l'attività programmata ed effettivamente svolta nel corso del triennio di scuola secondaria di primo grado.

**2) Determinazione del voto finale a seguito dell'esame conclusivo del I ciclo d'istruzione**

Riguardo a questo secondo aspetto, la C.M. 46, richiamando il DPR 122/2009, ribadisce che la media dei voti deve intendersi come media aritmetica, escludendo ogni possibilità di ricorrere alla media ponderata. Viene nuovamente respinta l'ipotesi che, nella determinazione



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO  
**DIREZIONE GENERALE**

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

*Ufficio IV – Ordinamenti scolastici - Formazione – Diritto allo studio*

del voto finale, le Commissioni d'esame possano applicare un "bonus" in analogia all'esame di Stato conclusivo del II ciclo d'istruzione.

Rimane confermata la possibilità, invece, come previsto dall'art. 3, comma 8, del DPR 122/2009, che la Commissione esaminatrice assegni la lode, con decisione presa all'unanimità, ai candidati che conseguono il voto di dieci decimi.

### **3) Certificazione delle competenze**

Si rammenta, a tale proposito, che l'art. 3, commi 1 e 2, della legge 169/2008 sancisce: *"Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi [.....]. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi"*.

Con riferimento a quanto espresso dall'art. 8, comma 6, del DPR 122/2009, relativamente all'adozione da parte del MIUR di *"modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell'istruzione"* e alla previsione di *"armonizzare i modelli stessi alle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto legge e a quelle del [...] regolamento"* citato, si ricorda che al momento il Ministero ha elaborato in via definitiva il modello relativo all'obbligo d'istruzione, modello vincolante a partire dall'anno scolastico in corso.

Ribadita dunque la necessità della certificazione, nelle more della definizione di un modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione, è lasciata alle singole scuole l'autonomia di adottare modelli certificativi che faranno riferimento alle *Indicazioni nazionali* per il primo ciclo ed ai risultati delle esperienze di ricerca-azione in corso da parte delle scuole, anche coordinate in rete.

f.to IL DIRETTORE GENERALE REGG.  
Daniela Beltrame